



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Art. 14 quater comma 1 della Legge 241/90 come novellata dall'art. 1 comma 1 del D. L.vo n° 127/2016)

- Vista la legge 28 Gennaio 94, n. 84 recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come novellata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di “*Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell’articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124*”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31-8-2016;
- Visto l’art. 8, comma 11-bis della legge 27 Febbraio 1998, n. 30, con il quale il Porto di Gioia Tauro è stato classificato nella 2° categoria, classe 1^, dei porti marittimi nazionali ai fini dell’art. 4 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 ss.mm.ii;
- Visto: il D.P.R. 16 luglio 1998, istitutivo l’Autorità Portuale del porto di Gioia Tauro, che ha conferito alla stessa i compiti di cui alla legge 84/94;
- Visto il Decreto Legislativo 4 agosto 2016 n. 169 che ha novellato la legge 28 gennaio 1994, n. 84 ss.mm.ii, istituendo tra l’altro l’Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio e dello Stretto;
- Visto l’articolo 22-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, con il quale è stata emendata la denominazione e la competenza territoriale della predetta Autorità di sistema portuale, per come previsto dal precedente D.lgs. n. 169/2016, modificandola in Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, con competenza sui porti di Gioia Tauro, Crotone (porto vecchio e nuovo), Corigliano Calabro, Taureana di Palmi e Vibo Valentia;
- Visto l’Ordine di Servizio n° 02/2013 del 18/09/2013 con il quale l’Autorità Portuale di Gioia Tauro nel procedere alla riorganizzazione delle Aree e dei Settori da esse dipendenti, ha individuato quale Responsabile del Procedimento di competenza, il Responsabile del Settore con qualifica di Quadro A ovvero, in sua assenza il Dirigente dell’Area;
- Visto il Decreto presidenziale n. 134/2024/ADSP-MTMI del 06/06/2024 con il quale sono state conferite al Dott. Pasquale Faraone già Dirigente dell’Area Demanio – Patrimonio – Lavoro Portuale, a decorrere dal 5 giugno 2024, le funzioni di Segretario Generale *facente funzioni* dell’Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio;
- Vista la nota prot. n. 17087 I/2024 SEG del 12/06/2024, con la quale il Segretario Generale *facente funzioni*, al fine di consentire di assolvere al meglio l’importantissimo incarico interinale affidatogli, ha reputato necessario esercitare la facoltà prevista per i Dirigenti dalla su citata disposizione organizzativa, individuando all’interno della predetta Area Demanio, Patrimonio e Lavoro Portuale quale Responsabile, afferenti i procedimenti di rinnovo delle concessioni demaniali marittime e di rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 55 del codice della navigazione;
- Visto l’Atto Formale di concessione demaniale marittima ventennale n. 23/2005 e Rep. 184/2005 – Reg. 01/2002 – registro atti formali (*Decreto in data 15 marzo 2006 registrato alla Corte dei Conti l’8 marzo 2006 n.1 fog.301, con il quale è stato approvato l’atto formale*), rilasciato in data 15/12/2005 dalla Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina, alla Società MERIDIONALE PETROLI r.l., con sede a Vibo Valentia in via Amerigo Vespucci n. 65 - C. F. 00062420567 e P.IVA 00865760797, mediante il quale venne concessa l’occupazione di una zona demaniale marittima della superficie complessiva di m² 26.754,24, situata sulla spiaggia



di Vibo Valentia Marina nella zona ovest del porto di Vibo Valentia Marina, allo scopo di mantenere e gestire l'esistente deposito costiero di oli minerali con annessi uffici, magazzini, sala pompe ed impianti accessori per mantenere e gestire l'esistente deposito costiero di oli minerali con annessi uffici, magazzini, sala pompe ed impianti accessori;

- Vista l'istanza (Modello D2 – datato 21/03/2025) Sportello SUA AdSP – MTMI – Codice Univoco SUAP n. 7690 del 27/03/2025 – prot. n. 8508/2025 del 27/03/2025, con la quale la Società MERIDIONALE PETROLI r.l., ha richiesto a questa AdSP - MTMI il rinnovo ventennale della concessione di cui al punto precedente, corredata da apposita documentazione, prevista ai sensi degli artt. 9 e 21 del su citato Regolamento per l'utilizzo delle aree e dei beni appartenenti al demanio marittimo ricadenti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'AdSP – MTMI;
- Visto il Provvedimento unico n° 19 del 1° ottobre 2025 – Prot. n. 703E dell'1/10/2025 “*Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), ai sensi del DPR 59/2013*”, rilasciato dal Comune di Vibo Valentia a favore della ditta MERIDIONALE PETROLI S.R.L.;
- Considerato che l'AdSP-MTMI, a seguito delle pubblicazioni effettuate sulla G.U.R.I. n. 85 del 19/07/2025 e presso gli Albi Pretori del Comune di Vibo Valentia e dell'Ente in data 22/08/2025, ha fornito con avviso del 24/09/2025 i necessari chiarimenti in ordine alla decorrenza dei termini di partecipazione e rilevato, pertanto, che il termine finale per la presentazione delle istanze è stato fissato al **07/10/2025** (pari a 45 giorni decorrenti dall'ultima affissione all'Albo Pretorio);
- Vista la nota prot. n. 13230 U/2025 del 21/05/2025, con la quale l'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, ha avviato la prescritta istruttoria tecnico-amministrativa, in relazione alla citata istanza di rinnovo della concessione d. m. in preambolo, richiedendo nel contempo alla Ditta MERIDIONALE PETROLI S.r.l. apposita documentazione integrativa;
- Considerato che tramite sportello SUA AdSP – MTMI, la Ditta istante ha prodotto all'AdSP-MTMI la chiesta documentazione integrativa (*Modello D1 19871 02-08-2025 - Relazione D1 19872 02-08-2025 - PEF asseverato 23653 26-09-2025 – AUA 29981 24-11-2025*);
- Considerato che con il Modello D1 (ID: 271945 del 12/11/2025, prot. n. 29084) e le precedenti integrazioni, la Ditta MERIDIONALE PETROLI S.r.l. ha compilato il “Quadro AO” (S.I.D.) richiedendo, contestualmente al rilascio del titolo ventennale e per ragioni di urgenza, l'anticipata occupazione e l'uso delle zone in questione ai sensi dell'art. 38 del Codice della Navigazione e dell'art. 35 del relativo Regolamento di Esecuzione;
- Rilevato che tale istanza è volta a consentire l'immediata disponibilità dell'area demaniale complessiva di m² 26.754,24 (identificata al foglio 1, part. 209 del Comune di Vibo Valentia), nelle more del perfezionamento del titolo formale, al fine di garantire senza soluzione di continuità il mantenimento e la gestione dell'esistente deposito costiero di oli minerali e dei relativi impianti accessori;
- Visto l'Articolo 57 del Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (convertito con modificazioni dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35), quale norma fondamentale, disciplina l'autorizzazione delle infrastrutture energetiche strategiche in Italia, tra cui i depositi costieri, nonché individua le tipologie di infrastrutture e insediamenti come strategici (ai sensi della Legge n. 239/2004), anche ai fini di garantire la sicurezza e il contenimento dei costi degli approvvigionamenti petroliferi;
- Considerato che per le infrastrutture strategiche, l'autorizzazione (che sostituisce e comprende quelle previste dalla Legge n. 239/2004) è rilasciata, dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) (in particolare per gli impianti industriali strategici e relative infrastrutture, come i depositi costieri, disciplinati dall'Art. 52 del Codice della Navigazione), d'intesa con le Regioni interessate;
- Vista la nota prot. n. 27392 U/2025 AAMM del 20/10/2025, con la quale l'AdSP-MTMI ha indetto una Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14 e seguenti, legge 07.08.90, n° 241 come modificati dall'art.1, comma 1, del D. Lgs. 127/2016, al fine di acquisire i pareri delle Amministrazioni



- coinvolte nel procedimento istruttorio, sulla richiesta di rinnovo ventennale della concessione demaniale marittima per Atto Formale n. 23/2005 e Rep. 184/2005 – Reg. 01/2002;
- Visto il Verbale di Conferenza di Servizi tenutasi in data 19 dicembre 2025, avente ad oggetto la richiesta di rinnovo della concessione demaniale marittima in preambolo;
- Dato atto che il suddetto Verbale di Conferenza di Servizi è stato regolarmente pubblicato ai sensi dell'art. 14-quater, comma 3, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dal D. Lgs. 127/2016, al fine di assicurarne la piena efficacia e la conoscibilità nei termini di legge, e trasmesso giusta nota prot. n. 32707 U/2025 AAMM del 22/12/2025, alle Amministrazioni/Comandi coinvolte nel procedimento tecnico – amministrativo in parola;
- Vista la nota prot. n. 32707 U/2025 AAMM del 22/12/2025, con la quale l'AdSP-MTMI, ha inteso richiedere alla Ditta MERIDIONALE PETROLI S.p.A., l'acquisizione dell'Autorizzazione doganale di cui All'Allegato 1, art. 7 Capo III Vigilanza e controlli, del D. L.vo 26/09/2024 n. 141, che si appalesa prodromica rispetto ad ogni altro provvedimento che le amministrazioni differenti da quella doganale possono emettere, nonché il conseguente inserimento e indicazione, in sede di rilascio nel titolo concessorio in parola;
- Preso atto delle risultanze emerse e delle conclusioni rassegnate nel suddetto verbale, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- Dato atto, altresì, che sono stati acquisiti al di fuori della sessione della Conferenza di Servizi i seguenti contributi, parimenti favorevoli:
- l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Territoriale Calabria – Ufficio Locale ADM 1 – Gioia Tauro – Area Autorizzazioni, Atti e Contabilità, la quale con nota prot. n. 1080 del 16/01/2026, assunta al prot. n. 1244 E/2026 del 16/01/2026, ha rilasciato alla Ditta MERIDIONALE PETROLI S.p.A., la prevista Autorizzazione doganale di cui All'Allegato 1, art. 7 Capo III Vigilanza e controlli, del D. L.vo 26/09/2024 n. 141;
 - l'Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia – S.O.C. Prevenzione Igiene e Sicurezza Ambienti di Lavoro (P.I.S.A.L.), la quale con nota prot. n. 4548 del 22/01/2026, assunta al prot. n. 1827 E/2026 del 22/01/2026, ha partecipato il proprio parere favorevole, limitatamente alle competenze dello SPISAL, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, ed ha fornito le proprie conclusioni e valutazioni tecniche che di seguito in sintesi si riportano:
 - a) *“Alla luce degli elementi esposti, si ritiene che, allo stato attuale e con riferimento esclusivo alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, la società Meridionale Petroli SRL possa continuare le proprie attività presso l'attuale sede, ma anche presso eventuali altre sedi individuate, a condizione che vengano attuate e mantenute le seguenti misure”:*
 1. *Formalizzazione del sistema documentale: il Datore di Lavoro attuale deve prendere esplicito atto delle valutazioni dei rischi allegate al DVR (ATEX, chimico, cancerogeno) e assicurare la coerenza documentale.*
 2. *Gestione delle interferenze: le procedure del DUVRI devono essere costantemente applicate e aggiornate, garantendo la corretta informazione e formazione degli operatori esterni che accedono al deposito per il carico delle autobotti.*
 3. *Gestione delle emergenze: le procedure interne devono essere mantenute aggiornate e integrate con i piani di emergenza del sistema portuale, in coordinamento con le autorità competenti (V.V.F., Capitaneria di Porto, Autorità Portuale).*
 - b) *Si evidenzia, comunque, che la posizione dello stabilimento, in prossimità di aree frequentate da terzi (spiaggia, ristoranti, centro abitato), costituisce un elemento di contesto rilevante ai fini della gestione delle emergenze e delle interferenze.*



- c) *Il presente parere riguarda esclusivamente la tutela dei lavoratori e la gestione della sicurezza interna, senza esprimersi sulla compatibilità urbanistica o sulla necessità di eventuale rilocalizzazione dello stabilimento, che rimane di competenza delle autorità portuali e degli enti preposti.*
- d) *Si precisa inoltre che il presente parere è formulato nelle more di acquisizione dalla società il PPIR (Piano per gli Incidenti Rilevanti), documento che dovrà essere trasmesso e integrato nelle procedure aziendali ai fini della completa gestione del rischio incidente rilevante, ai sensi del D.Lgs. 105/2015.*

Considerato che, sebbene pervenuti oltre i termini fissati per la seduta della Conferenza di Servizi del 19 dicembre 2025, l'AdSP-MTMI ha inteso comunque acquisire e valutare i suddetti atti, in quanto apporti di elementi necessari alla corretta e completa definizione dell'assetto degli interessi pubblici coinvolti;

Richiamato quanto stabilito nel suddetto verbale del 19 dicembre 2025, in merito alla conclusione dei lavori della Conferenza entro il termine perentorio di 45 (quarantacinque) giorni decorrenti dalla data della prima riunione in forma simultanea, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 2, della Legge n. 241/1990 (termine 02/02/2026);

Constatato che, nel rispetto del suddetto termine, l'istruttoria è stata completata attraverso l'acquisizione dei pareri espressi in sede di conferenza e di quelli pervenuti fuori sessione, come sopra richiamati;

Considerato che la determinazione conclusiva del procedimento conferenziale può essere adottata valutate le specifiche risultanze della Conferenza dei servizi tenendo conto della prevalenza delle posizioni espresse in quella sede, ai sensi del ricordato art. 14-ter, comma 6-bis, della L. 241/90;

Considerato che l'art. 4, comma 1, della suddetta legge 241/90 e s.m.i. obbliga le pubbliche amministrazioni a determinare, per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza, l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale;

Considerato che l'art. 14-ter comma 6-bis della predetta legge 241/90 e s.m.i., prescrive che l'amministrazione procedente, all'esito dei lavori della conferenza di servizi, adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;

Vista: la nota prot PR_VVUTG_Ingresso_0037304_20250716 con la quale l'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio ha richiesto attraverso la Banca Dati Nazionale Antimafia le prescritte informazioni antimafia ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 6 novembre 2011, n. 159 e s.m.i.; che è decorso il termine previsto dall'art. 92, comma 2, 1° periodo, del D.Lgs 159/2011 e s.m.i., senza aver ottenuto le previste informazioni, e quindi l'Autorità di Sistema Portuale – MTMI può procedere comunque al rilascio del titolo abilitativo all'uso del demanio marittimo, sotto condizione risolutiva in base alla quale, qualora emergesse la sussistenza di una delle cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs n. 159/2011, ovvero di tentativi di infiltrazione mafiosa desunti dalle fattispecie previste dall'art. 91, commi 5 e 6, del D.Lgs n. 159/2011 come modificato dal D.Lgs n. 218/2012, a carico della Ditta MERIDIONALE PETROLI S.p.A., si intenderà revocata senza che alla Società spetti indennizzo o rimborso alcuno;

Visto il Regolamento per l'utilizzo delle aree e dei beni appartenenti al demanio marittimo ricadenti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, approvato con Decreto Commissariale n° 106/2025/ADSP-MTMI in data 02/10/2025;



DETERMINA

- allo stato degli atti e subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni/autorizzazioni di competenza delle Amministrazioni partecipate al rilascio del titolo di occupazione e uso dell'area demaniale marittima in parola ai sensi del Codice della Navigazione, e per i motivi in premessa:
 - di ritenere **accoglibile** l'istanza (Modello D2 – datato 21/03/2025) Sportello SUA AdSP – MTMI – Codice Univoco SUAP n. 7690 del 27/03/2025 – prot. n. 8508/2025 del 27/03/2025, successivamente integrata, presentata dalla Ditta MERIDIONALE PETROLI S.p.A., intesa al rinnovo della scaduta concessione demaniale marittima per Atto Formale ventennale n. 23/2005 e Rep. 184/2005 – Reg. 01/2002 – registro atti formali (Decreto in data 15 marzo 2006 registrato alla Corte dei Conti l'8 marzo 2006 n.1 fog.301, con il quale è stato approvato l'atto formale), allo scopo di mantenere e gestire l'esistente deposito costiero di oli minerali con annessi uffici, magazzini, sala pompe ed impianti accessori per mantenere e gestire l'esistente deposito costiero di oli minerali con annessi uffici, magazzini, sala pompe ed impianti accessori, mediante l'occupazione di una zona demaniale marittima della superficie complessiva di m² 26.754,24, situata nella zona ovest del porto di Vibo Valentia Marina;
- **DI APPROVARE**, per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate, le risultanze della Conferenza di Servizi simultanea conclusasi con il verbale del 19 dicembre 2025, unitamente ai pareri pervenuti fuori sessione ed entro i termini di legge;
- **DI ADOTTARE**, ai sensi dell'art. 14-quater della Legge n. 241/1990, la determinazione motivata di conclusione positiva della Conferenza di Servizi, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni coinvolte;
- **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è conforme a quanto stabilito dall'art. 14-ter, comma 2, della Legge n. 241/1990, essendo l'istruttoria intercorsa entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla data della riunione simultanea;
- **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente atto ai sensi dell'art. 14-quater, comma 3, della Legge n. 241/1990, come modificato dal D. Lgs. 127/2016, dandone comunicazione a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento;
- **DI TRASMETTERE** il presente atto di determinazione quale proposta motivata di conclusione del procedimento, **in conformità con le risultanze istruttorie emerse**, affinché si proceda all'adozione delle determinazioni finali di competenza, dando atto che l'istruttoria tecnica - amministrativa è da considerarsi conclusa con esito favorevole nei sensi suindicati.

Gioia Tauro, 3 febbraio 2026

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Antonio RIZZUTO



VERBALE DI CONFERENZA DI SERVIZI

L'anno duemilaventicinque il mese di dicembre il giorno diciannove giusta convocazione prot. n. 27392 U/2025 AAMM del 20/10/2025, è stata indetta una Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14 e seguenti, legge 07.08.90, n° 241 come modificati dall'art.1, comma 1, del D. Lgs. 127/2016, al fine di acquisire i pareri sulla richiesta di rinnovo ventennale della concessione demaniale marittima per Atto Formale n. 23/2005 e Rep. 184/2005 – Reg. 01/2002 – registro atti formali (*Decreto in data 15 marzo 2006 registrato alla Corte dei Conti l'8 marzo 2006 n.1 fog.301, con il quale è stato approvato l'atto formale*), rilasciato in data 15/12/2005 dalla Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina, corredata da apposita documentazione, prevista ai sensi degli artt. 9 e 21 del Regolamento per l'utilizzo delle aree e dei beni appartenenti al demanio marittimo ricadenti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell' AdSP – MTMI, avanzata dalla Società MERIDIONALE PETROLI r.l., con sede a Vibo Valentia in via Amerigo Vespucci n. 65 - C. F. 00062420567 e P.IVA 00865760797.

Premessa:

- la Società MERIDIONALE PETROLI r.l., con sede a Vibo Valentia in via Amerigo Vespucci n. 65 - C. F. 00062420567 e P.IVA 00865760797, è titolare dell'Atto Formale di concessione demaniale marittima ventennale n. 23/2005 e Rep. 184/2005 – Reg. 01/2002 – registro atti formali (*Decreto in data 15 marzo 2006 registrato alla Corte dei Conti l'8 marzo 2006 n.1 fog.301, con il quale è stato approvato l'atto formale*), rilasciato in data 15/12/2005 dalla Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina, mediante il quale venne concessa l'occupazione di una zona demaniale marittima della superficie complessiva di m² 26.754,24, situata sulla spiaggia di Vibo Valentia Marina nella zona ovest del porto di Vibo Valentia Marina, allo scopo di mantenere e gestire l'esistente deposito costiero di oli minerali con annessi uffici, magazzini, sala pompe ed impianti accessori per mantenere e gestire l'esistente deposito costiero di oli minerali con annessi uffici, magazzini, sala pompe ed impianti accessori;
- con l'istanza (Modello D2 – datato 21/03/2025) Sportello SUA AdSP – MTMI – Codice Univoco SUAP n. 7690 del 27/03/2025 – prot. n. 8508/2025 del 27/03/2025, la Società MERIDIONALE PETROLI r.l., ha richiesto a questa AdSP - MTMI il rinnovo ventennale della concessione di cui al punto precedente, corredata da apposita documentazione, prevista ai sensi degli artt. 9 e 21 del Regolamento per l'utilizzo delle aree e dei beni appartenenti al demanio marittimo ricadenti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell' AdSP – MTMI;
- l'AdSP-MTMI ha proceduto alla pubblicazione di apposito avviso sul proprio sito internet (sezione albo pretorio), all'albo pretorio del Comune di Vibo Valentia in data 22 agosto 2025, giusta relata di pubblicazione – affissione n. 0002988 in pari data, e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana foglio inserzioni testo formulato n. 85 del 19/07/2025. In relazione alla discrasia temporale tra la data di pubblicazione del bando sulla G.U.R.I. e quella di pubblicazione sugli albi pretori anzidetti, ha reso necessario fornire un chiarimento in ordine ai termini del bando in questione. In data 24/09/2025 l'AdSP-MTMI ha proceduto a pubblicare sul proprio sito istituzionale un avviso al fine di disporre la modifica dei termini di cui al precedente avviso, affinché, tutti gli interessati potessero presentare domanda di partecipazione entro 45 giorni decorrenti dalla data del 22/08/2025 (scadenza 07/10/2025);
- con nota prot. n. 13230 U/2025 del 21/05/2025, l'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, ha avviato la prescritta istruttoria tecnico-amministrativa, in relazione alla citata istanza di rinnovo della concessione d. m. in preambolo, richiedendo nel contempo alla Ditta MERIDIONALE PETROLI S.r.l., apposita documentazione integrativa;
- tramite sportello SUA AdSP – MTMI, la Ditta istante ha prodotto all'AdSP-MTMI la chiesta documentazione integrativa¹;
- l'Articolo 57 del Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (convertito con modificazioni dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35), quale norma fondamentale, disciplina l'autorizzazione delle infrastrutture energetiche strategiche in Italia, tra cui i depositi costieri², nonché individua le tipologie di infrastrutture e

¹ Modello D1 19871 02-08-2025 - Relazione D1 19872 02-08-2025 - PEF asseverato 23653 26-09-2025 – AUA 29981 24-11-2025

² I depositi costieri di oli minerali (come definiti dall'Art. 52 del Codice della navigazione).



insediamenti come strategici (ai sensi della Legge n. 239/2004), anche ai fini di garantire la sicurezza e il contenimento dei costi degli approvvigionamenti petroliferi³;

- per le infrastrutture strategiche⁴, l'autorizzazione⁵ (che sostituisce e comprende quelle previste dalla Legge n. 239/2004) è rilasciata, dal **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE)**, di **concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT)** (in particolare per gli impianti industriali strategici e relative infrastrutture, come i depositi costieri, disciplinati dall'Art. 52 del Codice della Navigazione), d'intesa con le **Regioni interessate**.

Sono convenuti:

- il Dirigente dell'Area Demanio – Patrimonio – Lavoro Portuale dell'Autorità di Sistema Portuale – MTMI – Dott. Pasquale Faraone;
- la Responsabile *f.f.* del Settore Demanio e S.I.D. - dell'Autorità di Sistema Portuale – MTMI – Avv. Lavinia Maria Pia STRANGI;
- il Funzionario Incaricato del Settore Demanio e S.I.D. - dell'Autorità di Sistema Portuale – MTMI – Dott. Antonio RIZZUTO;
- il Sindaco Dott. Vincenzo Francesco ROMEO – dell'Amministrazione Comunale di Vibo Valentia;

Benché convocati risultano assenti:

- il **Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Vibo Valentia**, il quale con nota prot. n. 0014694 del 09/12/2025, che si allega al presente verbale per farne parte integrante, ha partecipato il proprio **parere favorevole** per quanto di competenza;
- il **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) - Dipartimento Energia – Direzione Generale Fonti Energetiche e Titoli Abilitativi**, il quale con nota prot. n. 0235449 del 11/12/2025, che si allega al presente verbale per farne parte integrante, ha comunicato quanto segue:
 1. *si conferma che l'impianto in oggetto ricade nell'ambito delle infrastrutture dichiarate quali strategiche dall'art. 57 del D. L. n. 5 del 2012 ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera i), della legge 23 agosto 2004, n. 239;*
 2. *altresì, che il Decreto n. 16308 del 29 maggio 1997, rilasciato dal Ministero dell'Industria – Direzione Generale delle Fonti di Energia, che ha autorizzato all'epoca la concessione ventennale di esercizio del deposito in argomento, mantiene attualmente la sua efficacia ai sensi della legislazione vigente, successiva alla data del rilascio del titolo autorizzativo. Con la Legge 23 agosto 2004, n. 239 ("Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia") ed in particolare con gli articoli 1, comma e comma 56, il precedente regime giuridico delle concessioni per gli stabilimenti e i depositi di oli minerali è stato oggetto di una complessiva revisione;*
 3. *La richiamata normativa, nel ridefinire l'assetto delle competenze in materia di energia e nel riordinare la disciplina degli impianti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali, ha trasformato le "concessioni" precedentemente rilasciate in "autorizzazioni";*

³ Il D. Lgs. 31 dicembre 2012, n. 249, ha ampliato la definizione di "oli minerali" e "prodotti petroliferi" ai fini dell'articolo 57, includendo esplicitamente i biocarburanti e i bioliquidi nelle lettere a) e d). Ha inoltre introdotto la lettera g) Impianti di lavorazione e stoccaggio di oli vegetali destinati ad uso energetico (es. per biocarburanti).

⁴ a) Stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali, b) I depositi costieri di oli minerali (come definiti dall'Art. 52 del Codice della navigazione), c) Depositi di carburante per aviazione siti all'interno del sedime aeroportuale, d) Depositi di stoccaggio di oli minerali (escluso GPL) di capacità autorizzata non inferiore a 10.000 m³, e) Depositi di stoccaggio di GPL di capacità autorizzata non inferiore a 200 tonnellate, f) Oleodotti.

⁵ Art. 57 comma 2 **DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5** - Fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e le normative in materia ambientale, per le infrastrutture e insediamenti strategici di cui al comma 1 nonché per le opere necessarie al trasporto, allo stoccaggio, al trasferimento degli idrocarburi in raffineria, alle opere accessorie, ai terminali costieri e alle infrastrutture portuali strumentali allo sfruttamento di titoli concessori, comprese quelle localizzate al di fuori del perimetro delle concessioni di coltivazione, le autorizzazioni, incluse quelle previste all'**articolo 1, comma 56, della legge 23 agosto 2004, n. 239**, sono rilasciate dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti limitatamente agli impianti industriali strategici e relative infrastrutture, disciplinati dall'**articolo 52 del Codice della Navigazione**, d'intesa con le Regioni interessate



4. *Tale impostazione è stata chiarita dalla Circolare del Ministero delle Attività Produttive n. 165 del 7 ottobre 2004, recante Prime indicazioni per il settore petrolifero a seguito dell'entrata in vigore della L. 239/2004, secondo cui:*
 - *“ Dall'entrata in vigore della legge le attività di produzione, stoccaggio e distribuzione di oli minerali saranno libere, pertanto le attività che in tal data saranno già state autorizzate o concesse continueranno automaticamente ad operare nel nuovo regime liberalizzato, senza necessità di alcun adempimento formale.”;*
 5. *Dunque i provvedimenti concessori previgenti sono stati ricondotti al nuovo regime autorizzativo senza necessità di ulteriori adempimenti da parte degli operatori, fatte salve le ipotesi di modifiche sostanziali indicate dalla legge medesima;*
 6. *Con la trasformazione delle concessioni in autorizzazioni, tali titoli non risultano più soggetti a scadenza, poiché l'autorizzazione rilasciata ai sensi della Legge n. 239/2004 non è caratterizzata da un termine di validità, ma permane fino a eventuale provvedimento di modifica, revoca o decadenza, conformemente al quadro normativo di settore;*
 7. *Resta fermo che eventuali modifiche sostanziali da apportare al deposito saranno soggette ad autorizzazione statale ai sensi del D.L. 5/2012 convertito con L. 35/2012, normativa attualmente in vigore;*
- **l'Area Uffici Amministrativi Decentrati – U.A.D. di Vibo Valentia dell'AdSP-MTMI**, la quale con nota prot. n. 31753 I/2025 ASP del 12/12/2025, che si allega al presente verbale per farne parte integrante, ha comunicato che *“il deposito costiero di oli minerali della Ditta in oggetto risulta pienamente conforme alla vigente destinazione funzionale dell'area portuale su cui insistono l'attività e le relative opere”;*
 - **l'Amministrazione Comunale di Vibo Valentia**, la quale con nota prot. n. 0075496/2025 del 12/12/2025, che si allega al presente verbale per farne parte integrante, ha inteso nella parte delle **“Conclusioni”** della predetta nota partecipare le proprie osservazioni;
 - **l'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Calabria - Servizi Territoriali province Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia**, la quale con nota prot. n. 25276 del 18/12/2025, che si allega al presente verbale per farne parte integrante, ha partecipato il proprio **parere favorevole con prescrizioni**;
 - **il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione Direzione generale per i porti, la logistica e l'intermodalità – DIV 5**;
 - **il Provveditorato Interregionale per Opere Pubbliche Sicilia – Calabria - Ufficio 6 - Tecnico Opere Marittime per la Regione Calabria**;
 - **la Regione Calabria - Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana**;
 - **la Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina – Sezione Demanio e Contenzioso**;
 - **l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di Reggio Calabria⁶ – Sezione Tributi e URP**;
 - **la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Reggio Calabria e la Provincia di Vibo Valentia**;
 - **l'Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia – Macrostruttura 4 – Viabilità – Assetto del Territorio – Ambiente – Struttura Gestionale n. 9 – Servizio Tutela e Valorizzazione Ambientale**
 - **l'A.S.P. – Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia - Servizio Prevenzione Igiene e Sicurezza Ambienti di Lavoro.**

Ha aperto i lavori il Dott. Pasquale FARAONE, il quale ha dato il benvenuto ai partecipanti ed ha esposto la richiesta succitata, secondo la documentazione tecnica trasmessa a tutti gli Enti/Uffici interessati, e per la quale è stata convocata l'odierna Conferenza di Servizi.

Si procede all'espressione del parere da parte del convenuto:

- Il Sindaco dell'Amministrazione Comunale di Vibo Valentia, ribadisce quanto già rassegnato nella nota prot. n. 0075496/2025 del 12/12/2025, e quindi partecipa il proprio parere favorevole ad un rinnovo, alla sola condizione che la durata della rinnovanda concessione d. m. sia limitata ad un periodo non superiore

⁶ dal 1° novembre 2025, la competenza territoriale attualmente esercitata dall'Ufficio delle Dogane di Reggio Calabria sulla provincia di Vibo Valentia sarà trasferita all'Ufficio delle Dogane di Gioia Tauro secondo le nuove delimitazioni stabilite dalla Direzione Generale



a mesi 30 (trenta) circa, al fine di consentire una ordinata delocalizzazione, auspicabilmente percorrendo l'iter di un accordo procedimentale, o comunque, attraverso una programmazione condivisa con la Ditta MERIDIONALE PETROLI S.r.l.

Il Funzionario Incaricato del Settore Demanio e S.I.D. – Dott. Antonio RIZZUTO, quale Responsabile del procedimento⁷:

- preso atto dell'espressione dei succitati pareri;
- considerato che il **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti e la Navigazione Direzione generale per i porti, la logistica e l'intermodalità – DIV 5, il Provveditorato Interregionale per Opere Pubbliche Sicilia – Calabria - Ufficio 6 - Tecnico Opere Marittime per la Regione Calabria, la Regione Calabria - Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, la Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina – Sezione Demanio e Contenzioso, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio delle Dogane di Reggio Calabria⁸ – Sezione Tributi e URP, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Reggio Calabria e la Provincia di Vibo Valentia, l'Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia – Macrostruttura 4 – Viabilità – Assetto del Territorio – Ambiente – Struttura Gestionale n. 9 – Servizio Tutela e Valorizzazione Ambientale e l'A.S.P. – Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia - Servizio Prevenzione Igiene e Sicurezza Ambienti di Lavoro**, non hanno partecipato alla conferenza dei servizi e non hanno rappresentato esigenze istruttorie entro il termine assegnato;
- considerato che, nell'ipotesi di cui al punto precedente, la determinazione motivata di conclusione del procedimento, sostituisce a tutti gli effetti di legge ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso di competenza delle amministrazioni partecipanti o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 6-bis e 7, della L. 241/90, come novellati dall'art. 49 della L. 122/2010;
- considerato che la determinazione conclusiva del procedimento conferenziale può essere adottata valutate le specifiche risultanze della Conferenza dei servizi tenendo conto della prevalenza delle posizioni espresse in quella sede, ai sensi del ricordato art. 14-ter, comma 6-bis, della L. 241/90;
- si dà atto che l'istanza di rinnovo della concessione demaniale marittima per il deposito costiero in oggetto attiene al titolo di occupazione e uso dell'area ai sensi del Codice della Navigazione; tuttavia, l'esercizio dell'attività di deposito di merci soggette a vigilanza rimane subordinato al possesso di autonoma autorizzazione doganale, così come ridisciplinata dall'Art. 7 dell'Allegato 1 al D.Lgs. 26/09/2024 n. 141 (Disposizioni nazionali complementari al Codice Doganale dell'Unione)⁹;
- pertanto, ai fini della regolarità del procedimento istruttorio tecnico - amministrativo complessivo, la Ditta MERIDIONALE PETROLI S.r.l. è tenuta a produrre (essendo obbligata a richiedere all'Ufficio delle Dogane competente) il nulla osta o l'autorizzazione di cui all'art. 7 sopra citato, coordinando la validità temporale della stessa con quella della concessione demaniale;


DETERMINA

La **prosecuzione del procedimento amministrativo**, sulla richiesta di rinnovo ventennale della concessione demaniale marittima per Atto Formale n. 23/2005 e Rep. 184/2005 – Reg. 01/2002 – registro atti formali (*Decreto in data 15 marzo 2006 registrato alla Corte dei Conti l'8 marzo 2006 n. 1 fog. 301, con il quale è stato approvato l'atto formale*), rilasciato in data 15/12/2005 dalla Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina, avanzata dalla Società MERIDIONALE PETROLI r.l., con sede a Vibo Valentia in via Amerigo Vespucci n. 65 - C. F.

⁷ nota prot. n. 17087 l/2024 SEG del 12/06/2024

⁸ dal 1° novembre 2025, la competenza territoriale attualmente esercitata dall'Ufficio delle Dogane di Reggio Calabria sulla provincia di Vibo Valentia sarà trasferita all'Ufficio delle Dogane di Gioia Tauro secondo le nuove delimitazioni stabilite dalla Direzione Generale

⁹ Con l'entrata in vigore del D.Lgs. 141/2024, molte procedure sono state armonizzate al Codice Doganale dell'Unione (CDU). È fondamentale verificare se l'autorizzazione precedente sia ancora compatibile con le nuove disposizioni dell'Art. 7 o se sia necessaria una istanza di aggiornamento/nuova autorizzazione entro i termini previsti dalle norme transitorie.



00062420567 e P.IVA 00865760797, ai fini dell'acquisizione dell'Autorizzazione doganale di cui All'Allegato 1, art. 7 Capo III Vigilanza e controlli, del D. L.vo 26/09/2024 n. 141.

I lavori della presente Conferenza di Servizi, dovranno concludersi entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni decorrenti dalla data della prima riunione in forma simultanea, ai sensi dell'art. 14-ter comma 2 legge 241/90.

Il presente verbale viene completato alle ore 12:40.

Letto, confermato e sottoscritto.

Gioia Tauro, 19/12/2025

Per l'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio

Dott. Antonio RIZZUTO – Responsabile del Procedimento

Dott. Pasquale FARAONE – Dirigente dell'Area Demanio – Patrimonio – Lavoro Portuale

Avv. Lavinia Maria Pia STRANGI – Responsabile del Settore Demanio e S. D. D.

Per l'Amministrazione Comunale di Vibo Valentia

Dott. Vincenzo Francesco ROMEO – Sindaco *pro tempore*



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E
DELLA DIFESA CIVILE

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
VIBO VALENTIA

"NE CEDE MALIS SED CONTRA AUDIENTOR ITO"

Ufficio Prevenzione incendi

m it.COM-VV.REGISTRO
UFFICIALE.U.0014694.09-12-2025

Alla Autorità di Sistema Portuale dei Mari
Tirreno Meridionale e Ionio

Area di competenza del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Vibo Valentia

Oggetto: *Porto di Vibo Valentia Marina -- Atto Formale di concessione demaniale marittima ventennale n. 23/2005 e Rep. 184/2005 – Reg. 01/2002 – registro atti formali (Decreto in data 15 marzo 2006 registrato alla Corte dei Conti l'8 marzo 2006 n.1 fog.301, con il quale è stato approvato l'atto formale), rilasciato in data 15/12/2005, intesa all'occupazione di una zona demaniale marittima della superficie complessiva di m2 26.754,24, situata sulla spiaggia di Vibo Valentia Marina nella zona ovest del porto di Vibo Valentia Marina, allo scopo di mantenere e gestire l'esistente deposito costiero di oli minerali con annessi uffici, magazzini, sala pompe ed impianti accessori per mantenere e gestire l'esistente deposito costiero di oli minerali con annessi uffici, magazzini, sala pompe ed impianti accessori. (Circ. MIT 52 del 10 luglio 2012 in applicazione del processo di semplificazione dell'articolo 57 della legge 35/2012).- ISTRUTTORIA artt. 9 e 21 del Regolamento per l'utilizzo delle aree e dei beni appartenenti al demanio marittimo ricadenti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro.- Ditta: MERIDIONALE PETROLI S.R.L.*

Con riferimento all'istanza in oggetto, trasmessa per conoscenza a questo Comando, da codesto Ente con prot. n. 27392 U/2025 AAMM del 29/10/2025 ed assunta agli atti di questo Ufficio al prot. COM-VV 12899 del 30/10/2025, si comunica che la ditta MERIDIONALE PETROLI S.R.L. risulta attualmente in regola con gli adempimenti previsti dal DPR 151/2011.

Si esprime pertanto parere favorevole per quanto di competenza di questo Comando.

IL COMANDANTE
P.D. ING. AMBROGIO PONTERIO



AMBROGIO
PONTERIO
MINISTERO
DELL'INTERNO
09.12.2025 12:41:11
GMT+01:00

Handwritten signatures in blue ink



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

DIPARTIMENTO ENERGIA
Direzione Generale Fonti Energetiche e Titoli Abilitativi

**All'Autorità di Sistema Portuale dei Mari
Tirreno Meridionale e Ionio**

autoritaportuale@pec.portodigioiatauro.it

Oggetto: Deposito costiero di oli minerali "Meridionale Petroli S.r.l." – Porto di Vibo Valentia Marina – Istruttoria per il rinnovo della concessione demaniale marittima ventennale – artt. 9 e 21 del Regolamento AdSP MTMI – *Parere ai sensi dell'art. 57 del D.L. 5/2012 e dell'art. 52 Cod. Nav.*

Con nota dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, prot.n. 13230/2025 del 21/05/2025, è stata avviata l'istruttoria tecnico amministrativa in merito al rinnovo della concessione demaniale per il mantenimento, presso il Porto di Vibo Valentia Marina, del deposito costiero di oli minerali gestito dalla Società Meridionale Petroli S.r.l.

Con successiva nota prot. n. 27392 del 29 ottobre 2025 l'Autorità di Sistema Portuale ha indetto apposita Conferenza dei Servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/1990, come sostituito dall'art 1 del D.Lgs. n. 127/2016 allo scopo di definire il procedimento avviato, volto al rilascio della concessione demaniale marittima ventennale alla Società Meridionale Petroli S.r.l.

Con la stessa nota l'Autorità ha in particolar modo richiesto al MASE di far conoscere il proprio parere sulla valutazione in ordine alla sicurezza energetica e l'approvvigionamento, nonché di far conoscere se il Decreto autorizzativo a suo tempo emanato sia ancora efficace nel periodo di validità della concessione.

A tal riguardo si conferma che l'impianto in oggetto ricade nell'ambito delle infrastrutture dichiarate quali strategiche dall'art. 57 del D.L. n. 5 del 2012 ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera i), della legge 23 agosto 2004, n. 239.

Si comunica, altresì, che il Decreto n. 16308 del 29 maggio 1997, rilasciato dal Ministero dell'Industria – Direzione Generale delle Fonti di Energia, che ha autorizzato all'epoca la concessione ventennale di esercizio del deposito in argomento, **mantiene attualmente la sua efficacia** ai sensi della legislazione vigente, successiva alla data del rilascio del titolo autorizzativo.

Con la Legge 23 agosto 2004, n. 239 ("Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia") ed in particolare con gli articoli 1, comma e comma 56, il precedente regime giuridico delle *concessioni* per gli stabilimenti e i depositi di oli minerali è stato oggetto di una complessiva revisione.

Via Sallustiana 53 – 00187 ROMA
ETA@pec.mase.gov.it



La richiamata normativa, nel ridefinire l'assetto delle competenze in materia di energia e nel riordinare la disciplina degli impianti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali, ha trasformato le "concessioni" precedentemente rilasciate in "autorizzazioni".

Tale impostazione è stata chiarita dalla Circolare del Ministero delle Attività Produttive n. 165 del 7 ottobre 2004, recante *Prime indicazioni per il settore petrolifero* a seguito dell'entrata in vigore della L. 239/2004, secondo cui:

"Dall'entrata in vigore della legge le attività di produzione, stoccaggio e distribuzione di oli minerali saranno libere, pertanto le attività che in tal data saranno già state autorizzate o concesse continueranno automaticamente ad operare nel nuovo regime liberalizzato, senza necessità di alcun adempimento formale."

Dunque i provvedimenti concessori previgenti sono stati ricondotti al nuovo regime autorizzativo senza necessità di ulteriori adempimenti da parte degli operatori, fatte salve le ipotesi di modifiche sostanziali indicate dalla legge medesima.

Con la trasformazione delle concessioni in autorizzazioni, tali titoli non risultano più soggetti a scadenza, poiché l'autorizzazione rilasciata ai sensi della Legge n. 239/2004 non è caratterizzata da un termine di validità, ma permane fino a eventuale provvedimento di modifica, revoca o decadenza, conformemente al quadro normativo di settore.

Resta fermo che eventuali modifiche sostanziali da apportare al deposito saranno soggette ad autorizzazione statale ai sensi del D.L. 5/2012 convertito con L. 35/2012, normativa attualmente in vigore.

IL DIRETTORE GENERALE
(Marilena Barbaro)

Marilena
Barbaro
Ministero
dell'Ambiente e
della Sicurezza
Energetica
DIRETTORE
GENERALE
11.12.2025
18:52:29
GMT+02:00



Via Sallustiana 53 – 00187 ROMA
FT.Aid@pcc.mase.gov.it

prot. 0000165
7.10.2004

INDIRIZZI IN ALLEGATO

Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie
Ufficio C4

vari

Legge 23 agosto 2004, n. 239 – Prime indicazioni per il settore petrolifero.

La legge 23 agosto 2004, n. 239 prevede il riordino del settore dell'energia secondo tre linee:

- definizione delle competenze dello Stato e delle Regioni secondo il nuovo ordinamento costituzionale delineato dalla legge costituzionale n. 3/2001, di modifica del titolo V della Costituzione;
- completamento della liberalizzazione del mercato;
- incremento dell'efficienza del sistema.

In tale quadro l'articolo 1, comma 2, nel definire i criteri che regolano le attività del settore energetico, chiarisce, alla lett. a), che le attività di produzione, importazione, esportazione, stoccaggio non in sotterraneo anche di oli minerali sono libere su tutto il territorio nazionale, nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico derivanti dalla normativa comunitaria e dalla legislazione vigente. Il successivo comma 8, lett. c), chiarisce poi che per "oli minerali" si intendono gli oli minerali greggi, i residui delle loro distillazioni e tutte le specie e qualità di prodotti petroliferi derivati ed assimilati, compresi il gas di petrolio liquefatto e il biodiesel.

La legge prevede inoltre che "le regioni esercitano le funzioni amministrative in materia di lavorazione, stoccaggio e distribuzione di oli minerali non riservate allo Stato" (articolo 1, comma 55), attualmente svolte a livello centrale o a livello periferico dagli uffici territoriali del Governo, secondo una ripartizione di competenze basata sulla capacità degli impianti. Peraltro, la norma fa salve le disposizioni vigenti in materia ambientale, sanitaria, fiscale, di sicurezza, di prevenzione incendi e di demanio marittimo.

La legge introduce, nei commi 56, 57 e 58, semplificazioni procedurali per le attività di lavorazione e stoccaggio degli oli minerali, volte a completare la liberalizzazione dei mercati ed a incrementarne l'efficienza interna. Considerato il ruolo strategico del settore degli oli minerali nell'approvvigionamento del Paese, e il contesto internazionale in



cui il settore opera, la legge prevede disposizioni volte ad individuare il potere di indirizzo e coordinamento dello Stato, per assicurare una programmazione ed una disciplina unitaria della materia petrolifera, nonché meccanismi di coordinamento tra Stato e Regioni (articolo 1, comma 8, lett. c)).

Questa Amministrazione si sta attivando per l'individuazione, in attuazione del punto 5 del citato comma 8, lett. c), di criteri e modalità per il rilascio delle autorizzazioni all'installazione ed all'esercizio degli impianti di lavorazione e stoccaggio degli oli minerali nonché per l'individuazione della rete nazionale di oleodotti (articolo 1, comma 8, lett. c), punto 6). A tal fine sono state richieste le designazione di rappresentanti alle amministrazioni ed enti interessati per la costituzione di un tavolo tecnico di confronto su tali temi.

In attesa della individuazione in ambito ministeriale di tali criteri e modalità, per il rilascio delle autorizzazioni relative alle fattispecie che la nuova legge sottopone a regime autorizzativo, si applicheranno le norme dettate dal D.P.R. n. 420/94 per tale regime: ciò sulla base delle indicazioni della legge n. 131/03, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale n. 3/2001.

Si ritiene inoltre opportuno dare indicazioni per la gestione delle pratiche in itinere. A tale riguardo, si fa riferimento ai principi generali dell'ordinamento, in particolare al c.d. principio del "*tempus regit actum*", secondo il quale ciascun atto di una serie procedimentale deve uniformarsi alla normativa vigente al momento in cui viene adottato. Sulla base di tale principio gli iter procedurali pendenti presso questa Amministrazione dovranno essere valutati secondo la nuova normativa.

Dall'entrata in vigore della legge le attività di produzione, stoccaggio e distribuzione di oli minerali saranno libere, pertanto le attività che in tal data saranno già state autorizzate o concesse continueranno automaticamente ad operare nel nuovo regime liberalizzato, senza necessità di alcun adempimento formale. Le Regioni saranno invece chiamate ad emanare gli atti autorizzativi relativi alle quattro fattispecie previste dall'articolo 1, comma 56, della legge in esame, attenendosi alle norme dettate dal D.P.R. n. 420/94 relativamente ai regimi autorizzativi, in attesa della individuazione, di concerto con la Conferenza Stato- Regioni, dei suddetti criteri e modalità (comma 8, lett. c), punto 5 citato).

Si elencano di seguito le più frequenti casistiche riscontrabili, inquadrando nel principio suddetto del "*tempus regit actum*":

Istanze per fattispecie previste dall'articolo 1, comma 56 (*Istanze per installazione nuovi impianti di lavorazione o di stoccaggio; istanze per interventi che variano la capacità di lavorazione; istanze per interventi che aumentano la capacità di stoccaggio precedentemente autorizzata di oltre il 30%; istanze di dismissione di impianti di lavorazione o stoccaggio*)

Si tratta di fattispecie per le quali la nuova normativa prevede il regime autorizzativo. Le istanze in itinere verranno trasferite alle regioni che procederanno a completare l'iter acquisendo i pareri mancanti e provvedendo al rilascio del provvedimento di autorizzazione seguendo la procedura descritta dall'articolo 5 del D.P.R. n. 420/94.



Istanze per fattispecie non previste dall'art. 1, comma 56 (*Istanze per variazioni capacità di stoccaggio inferiori al 30% della capacità autorizzata; istanze per opere minori soggette ad autorizzazione, istanze per vulture, trasferimenti titolarità*)

Si tratta di fattispecie liberalizzate dalla nuova normativa, per le quali non si deve dar seguito all'istruttoria già avviata. L'Amministrazione segnalerà direttamente all'interessato ed alle altre amministrazioni coinvolte nel procedimento che l'istruttoria non avrà seguito, trattandosi di opera sottoposta al nuovo regime liberalizzato (articolo 1, comma 58), fermi restando gli adempimenti previsti dalla normativa ambientale, fiscale, sanitaria, di sicurezza, di prevenzione incendi e di demanio marittimo.

Procedimenti connessi/ accessori alla istanze precedenti

Istanze di rinnovo per una concessione già scaduta:


Nel caso di titoli concessori scaduti alla data di entrata in vigore della legge, in relazione ai quali gli impianti operano in regime provvisorio, andrà completata la verifica dei requisiti di esercizio previsti, già avviata dall'amministrazione centrale (procedura di rinnovo concessione). Considerato il nuovo regime di liberalizzazione, la Regione, alla quale saranno trasmesse le istanze relative a tale fattispecie unitamente ai pareri già acquisiti, dovrà adottare un provvedimento di natura dichiarativa circa la permanenza di tali requisiti per la prosecuzione dell'attività. In attesa dell'emanazione di tale provvedimento, sarà la Regione a dover rilasciare eventuali ulteriori proroghe dell'esercizio. Nel caso il titolo del quale è stato chiesto il rinnovo non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore della legge, le istanze già presentate non avranno seguito e saranno restituite al titolare, dandone comunicazione alle altre amministrazioni interessate.

Istanze di esercizio provvisorio e istanze di prova e messa a punto

L'istituto dell'esercizio provvisorio viene utilizzato per consentire la prosecuzione dell'attività degli impianti in attesa dell'emissione dell'atto richiesto (rinnovo concessione, voltura) o, una volta terminate le opere autorizzate o concesse, in attesa del collaudo. Nel nuovo regime, verranno prese in esame solo le istanze di esercizio provvisorio relative ai rinnovi di concessione già scaduti (vedi punto precedente) ed agli altri interventi sottoposti, sulla base del comma 56, all'autorizzazione regionale (nuovi impianti di lavorazione o stoccaggio). Alle altre istanze di esercizio provvisorio non si darà seguito, essendo relative ad interventi liberalizzati sulla base del nuovo regime.

Istanza di collaudo

La procedura di collaudo è accessoria rispetto al provvedimento principale di concessione o autorizzazione ed è volta ad accertare la conformità delle opere realizzate al progetto approvato. La stessa verrà eseguita solo per le opere sottoposte anche nel nuovo regime ad autorizzazione, salvo che la procedura di costituzione della Commissione interministeriale di collaudo non sia, alla data di entrata in vigore della nuova legge, stata conclusa, con l'emanazione del decreto di nomina dei componenti. L'Amministrazione centrale provvederà a trasmettere alle Regioni le istanze di collaudo per le opere soggette ad autorizzazione nel nuovo regime e per le quali la Commissione



non sia già stata costituita. Si ricorda che in attesa del collaudo dovrà essere autorizzato l'esercizio provvisorio dell'impianto, per garantire la continuità dell'attività.

Proroghe ultimazioni lavori

In relazioni ad opere concesse o autorizzate, qualora le stesse non vengano concluse nei tempi previsti dall'atto autorizzativo/concessorio, può essere richiesta la proroga di ultimazione lavori. Le istanze volte ad ottenere tale proroga saranno trasferite alla Regione per istruirle solo nel caso interessino opere sottoposte, anche nel nuovo regime, ad autorizzazione. Negli altri casi non si procederà dandone comunicazione al richiedente ed alle amministrazioni interessate.


Si informa infine che non appena possibile verranno diffuse informazioni, divise per regione, relative al numero di pratiche da trasferire, nonché al complesso delle installazioni di competenza statale presenti in ciascuna regione. Viene inoltre allegato l'elenco dei referenti ai quali poter rivolgere richieste di chiarimenti.

La Regione Toscana, come pure le altre amministrazioni interessate sono invitate a voler dare la massima diffusione ai contenuti della presente nota, e a voler impartire istruzioni ai propri uffici periferici.

IL DIRETTORE GENERALE
prof. Sergio Garribba

N.B.

Il testo verrà pubblicato sul sito: www.attivitàproduttive.gov.it

Three handwritten signatures in blue ink are located at the bottom right of the page. The signatures are stylized and appear to be in cursive. The first signature is on the left, the second is in the middle, and the third is on the right, slightly higher than the others.

Tel. 0963/573631

e-mail: sediperiferiche@portodigioiatauro.it
pec: sediperiferiche@pec.portodigioiatauro.it



Autorità di Sistema Portuale
dei Mari Tirreno Meridionale
e Ionio

U.A.D. di Vibo Valentia
Via Pistoia snc
89900 Vibo Valentia Marina



Area Uffici Amministrativi Decentrati – U.A.D. di Vibo Valentia

ALL'ADSP-MTMI

Area Demanio – Patrimonio – Lavoro Portuale

autoritaportuale@pec.portodigioiatauro.it

demanio@portodigioiatauro.it

Oggetto: Porto di Vibo Valentia Marina – Atto Formale di concessione demaniale marittima ventennale n. 23/2005 e Rep. 184/2005 – Reg. 01/2002 – registro atti formali (Decreto in data 15 marzo 2006 registrato alla Corte dei Conti l'8 marzo 2006 n.1 fog.301, con il quale è stato approvato l'atto formale), rilasciato in data 15/12/2005, intesa all'occupazione di una zona demaniale marittima della superficie complessiva di m2 26.754,24, situata sulla spiaggia di Vibo Valentia Marina nella zona ovest del porto di Vibo Valentia Marina, allo scopo di mantenere e gestire l'esistente deposito costiero di oli minerali con annessi uffici, magazzini, sala pompe ed impianti accessori per mantenere e gestire l'esistente deposito costiero di oli minerali con annessi uffici, magazzini, sala pompe ed impianti accessori. (Circ. MIT 52 del 10 luglio 2012 in applicazione del processo di semplificazione dell'articolo 57 della legge 35/2012).- ISTRUTTORIA artt. 9 e 21 del Regolamento per l'utilizzo delle aree e dei beni appartenenti al demanio marittimo ricadenti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro.- Ditta: MERIDIONALE PETROLI S.r.l.- **Parere U.A.D. di Vibo Valentia**

Con riferimento all'istruttoria indicata in oggetto, finalizzata al rilascio del parere di competenza sul rinnovo della concessione di cui all'epigrafe, si rappresenta quanto segue.

A seguito dell'esame della documentazione trasmessa, si rileva che l'intera zona di d.m. oggetto dell'istruttoria ricade all'interno delle "Aree petrolifere" del vigente Piano Regolatore Portuale (PRP), adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 29/04/1978 e definitivamente approvato con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 1292 del 05/05/1982.

In prospettiva futura, relativamente alla coerenza con il Documento di Programmazione Strategica di Sistema (DPSS), pur non ancora approvato, si segnala che il sedime in questione è ricompreso nell'area a prevista destinazione funzionale "Commerciale, industriale e logistica" e nell'ambito territoriale per il quale l'AdSP prevede di effettuare una "Riqualficazione ad uso portuale".

Alla luce di quanto sopra esposto, il deposito costiero di oli minerali della Ditta in oggetto risulta pienamente conforme alla vigente destinazione funzionale dell'area portuale su cui insistono l'attività e le relative opere.

Questo Ufficio, pertanto, esprime **parere favorevole** al rinnovo della concessione demaniale marittima, fatti salvi i diritti di terzi e i pareri degli altri Enti.

MICHELE
DITTO
11.12.2025
15:49:20
GMT+01:00

L'U.A.D. di Vibo Valentia
Ing. Michele DITTO

LUCIO
D'AMORE
01.12.2025
09:57:01
GMT+01:00

Giusta delega di firma prot. n. 16516 del 05/06/2024
Il Funzionario dell'area UU.AA.DD.
Dott. Lucio D'AMORE



CITTÀ DI VIBO VALENTIA

PALAZZO LUIGI RAZZA, Piazza MARTIRI D'UNGERIA

Vibo Valentia li, 12 Dicembre 2025

All'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio
Contrada Lamia 89013 Gioia Tauro (RC)

PEC: **autoritaportuale@pec.portodigioiatauro.it**

Avv. Paolo Piacenza

Commissario Straordinario

Dott. Pasquale Faraone

Segretario Generale

E p.c. Alla Prefettura di Vibo Valentia
Corso Vittorio Emanuele III
89900 Vibo Valentia

PEC: **protocollo.prefvv@pec.interno.it**

S.E. Dott.ssa Anna Aurora Colosimo

Prefetto della Città

E p.c. Alla Regione Calabria
Dipartimento Ambiente Paesaggio e Qualità Urbana
Viale Europa, Cittadella Regionale, Località Germaneto
88100 Catanzaro

PEC: **dipartimento.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it**

Ing. Salvatore Siviglia

Dirigente Generale

E p.c. Al CORAP Consorzio Regionale per lo sviluppo delle Attività Produttive
Viale Europa, Cittadella Regionale, Località Germaneto
88100 Catanzaro

PEC: **protocollo@pec.corap.it**

Avv. Sergio De Felice

Commissario Liquidatore

E p.c. All'ARSAI Agenzia Regionale per lo Sviluppo delle Aree Industriali
Cittadella Regionale "Jole Santelli" - località Germaneto
88100 Catanzaro

PEC: **arsai@pec.it**

Dott. Sergio Abramo

Presidente

Oggetto: Rinnovo e integrazioni di osservazioni/proposte del Comune di Vibo Valentia relative alla richiesta di rinnovo ventennale della concessione demaniale marittima presentata dalla società Meridionale Petroli S.p.A. nel porto di Vibo Marina, ai sensi e per gli effetti della Conferenza dei Servizi prevista il 19 Dicembre c.a.

Con la presente, nel riportarci a tutte le precedenti osservazioni per come inviate a mezzo pec, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte, anche a seguito della visione degli atti del procedimento amministrativo, si espone e chiede quanto appresso. Alla luce delle risultanze amministrative, preso atto anche delle opposizioni formulate da terzi, il Comune di Vibo Valentia, quale ente pianificatore e custode del territorio, reitera le proprie osservazioni sulla richiesta di rinnovo della concessione demaniale marittima avanzata dalla società Meridionale Petroli S.p.A., fornendo un quadro analitico e strategico che possa conciliare lo sviluppo economico con la primaria e suprema sicurezza e la qualità della vita cittadina.

Il presente atto è una formale opposizione fondata sul risultato di un'attenta valutazione che indica un percorso imprescindibile per il futuro di Vibo Marina.

LA INCOMPATIBILITA' TRA VOCAZIONE TURISTICA E INSEDIAMENTO INDUSTRIALE NELL'AREA PORTUALE.

Il tessuto urbano e sociale di Vibo Marina ha subito una profonda trasformazione nel corso degli ultimi vent'anni.

Il porto, pur mantenendo una sua innegabile funzione commerciale, è diventato il fulcro di un'economia sempre più orientata al turismo e alla fruizione ricreativa. Questa evoluzione non è casuale, ma il risultato di una dinamica spontanea del territorio che ha visto l'affermarsi di attività come la nautica da diporto, il trasporto passeggeri, la pesca e, in misura sempre maggiore, di strutture ricettive e di ristorazione a ridosso del litorale.

La deliberazione unanime del Consiglio Comunale del marzo 2025, per come ritualmente notificata, non è altro che la ratifica politica di un processo di sviluppo già in atto, ribadendo l'inconciliabilità strutturale tra la presenza dei depositi petroliferi e il pieno dispiegamento del potenziale del litorale.

L'insediamento industriale, per la sua stessa natura, impone vincoli e limitazioni che soffocano lo sviluppo.

I perimetri di sicurezza richiesti da un'attività classificata come "*stabilimento a rischio di incidente rilevante*" (Seveso III) si sovrappongono in modo irrimediabile alle aree designate per la nautica da diporto, la realizzazione di nuove infrastrutture portuali, la creazione di spazi pubblici, percorsi pedonali e aree verdi.

Tali restrizioni non sono astratte, ma si traducono in un **danno concreto per l'intera comunità**, impedendo l'accesso e la piena fruizione di aree strategiche e ostacolando lo sblocco di ingenti investimenti privati.

LA CRITICITÀ DEL RISCHIO E DELLA SICUREZZA PUBBLICA

Il tema della sicurezza oggi diventa **il fulcro della questione** rendendo irrealizzabile il chiesto rinnovo.

La classificazione dell'impianto secondo la direttiva Seveso III richiede l'adozione di un Piano di Emergenza Esterno (PEE), la cui esistenza stessa evidenzia la potenziale minaccia per la popolazione residente e per i turisti.

Il **rischio** di un incidente rilevante, come un'esplosione, un incendio o la dispersione di sostanze tossiche, acquista una gravità esponenziale in un'area oggi densamente frequentata e in espansione turistica.

Le analisi condotte sulla sicurezza del sito evidenziano diverse criticità:

- **Viabilità e accessi:** Le vie di accesso e di esodo presentano criticità. La conformazione stradale e la presenza di aree di sosta e attività commerciali nelle immediate vicinanze complicano in modo evidentemente critico qualsiasi eventuale manovra di evacuazione o di intervento dei mezzi di soccorso. Ad oggi è pendente istruttoria per la chiusura da parte dell'Autorità Portuale della via Vespucci ad appannaggio di "mezzi di soccorso"
- **Conformità normativa:** L'amministrazione sollecita un'attenta, rigorosa rivalutazione delle condizioni di sicurezza e di conformità ambientale dell'impianto, anche alla luce di accertamenti recenti che hanno sollevato interrogativi sulla sua piena applicabilità agli obblighi di protezione ambientale.

La permanenza di un sito ad alto rischio nel cuore di un'area a vocazione turistica densamente abitata rappresenta un'anomalia da sanare incompatibile con qualsiasi richiesta di rinnovo.

A ciò si aggiunga come, oltre alla semplice e profana visione della veduta in aerofotogrammetria del sito in continuità con l'abitato, anche lo studio depositato in atto a firma dell'Ing. Puja Renato Ottavio, delinea il rischio industriale e gli scenari dello stesso in zone attigue all'impianto, che rendono il rinnovo non solo sconsigliato ma soprattutto vietato.

Appare pertanto necessaria una verifica di quanto attestato dalla Soc. Meridionale Petroli in relazione all'antitetico sopra descritto studio e ciò, per evidenti ragioni di sicurezza ed incolumità, si chiede effettuarsi alle Amministrazioni competenti in materia.




LA DELOCALIZZAZIONE COME SOLUZIONE VINCENTE: UNA PROPOSTA CONCILIATORIA E PROATTIVA

Il Comune di Vibo Valentia non chiede la chiusura dell'attività, ma propone una **soluzione win-win**, che contemperi e salvaguardi l'attività economica e al contempo liberi il potenziale del territorio.

Per questo motivo, si suggerisce un percorso conciliatorio:

- **Rinnovo a termine:** si propone il rinnovo della concessione per un termine breve, congruo e adeguato a realizzare concretamente un piano di delocalizzazione, a condizione che l'azienda si impegni formalmente e in modo vincolante all'attesa delocalizzazione, con **specificia clausola da includere nell'atto di concessione**. Questa clausola rappresenta un "ponte" necessario a garantire la continuità operativa dell'azienda, consentendo al contempo un'attenta pianificazione e l'attuazione del trasferimento.
- **Impegno Formalizzato:** l'impegno dell'azienda alla delocalizzazione deve essere formalizzato in una **specificia clausola** che deve possedere i requisiti della massima chiarezza, sia vincolante e preveda penali o la revoca della concessione in caso di mancato rispetto del cronoprogramma.
- **Il Piano di Delocalizzazione:** questo piano, da formalizzare in un accordo/contratto di programma, deve includere un **cronoprogramma dettagliato** con un termine breve per il completamento del trasferimento. L'Amministrazione Comunale, riconoscendo l'importanza di un processo celere ed efficiente, si impegna a supportare l'azienda nell'iter burocratico e nella ricerca di un nuovo sito. A tal fine, è già stato avviato un dialogo con il CORAP e con l'ARSAI per individuare un'area idonea all'interno della **zona industriale di Porto Salvo**, che per la sua natura è già predisposta ad accogliere attività produttive.
- **Area Necessaria:** nell'area industriale CORAP/ARSAI di Porto Salvo si individuerà una superficie sufficiente non solo per le attuali attività, ma anche per eventuali future espansioni e attività alternative, mantenendo al tempo stesso le distanze di sicurezza previste dalle normative vigenti.
- **Salvaguardia Occupazionale:** l'accordo deve includere un punto esplicito in cui l'azienda si impegna a mantenere tutti i posti di lavoro, garantendo la continuità occupazionale dei dipendenti.
- **Sul punto si rimette alle valutazioni delle SS.VV.** Ill.me circa la partecipazione di altra contendente nella persona della Soc. Ergotrade che, peraltro, nel progetto presentato all'Autorità Portuale espressamente prevede, oltre all'aumento di maestranze, soprattutto la delocalizzazione (a cura e spese della offerente) come la creazione della boa sita ad oltre 400 metri dal litorale che di fatto eliminerebbe un altro pericolo esistente e consistente nell'attracco delle petroliere nel porto di Vibo Marina.

Per coordinare l'intero processo, il Comune propone di istituire un **Tavolo Tecnico Permanente** con l'Autorità di Sistema Portuale, la società Meridionale Petroli e/o con eventuali altri aggiudicatari, la Regione Calabria, la Prefettura, e CORAP/ARSAI.



Questo organo operativo avrà il compito di definire i dettagli dell'accordo, monitorare lo stato di avanzamento e risolvere congiuntamente ogni problematica.

Tutto quanto sopra premesso si rassegnano le seguenti

Conclusioni

Il Comune di Vibo Valentia confida che la presente analisi, frutto di una visione strategica e di un approccio collaborativo, **come anche la evidente situazione di pericolo e di possibili incidenti**, possa essere accolta con favore.

L'obiettivo comune è restituire a Vibo Marina un litorale sicuro e pienamente fruibile, senza compromettere le attività produttive, ma anzi, posizionandole in un contesto più appropriato per il futuro sviluppo del territorio.

Dunque, il Comune di Vibo Valentia non si oppone all'attività economica della Meridionale Petroli, riconoscendo il suo ruolo storico e occupazionale, nella sola ipotesi che l'attuale allocazione degli impianti preveda lo spostamento dall'attuale sito in altro da concordare con la scrivente essendo evidente non solo la insostenibile presenza nel quadro della pianificazione strategica per il futuro della città ma soprattutto il pericolo, grave e imminente, per la comunità della Frazione Marina.

La richiesta di rinnovo della concessione rappresenta un'occasione unica per affrontare in maniera definitiva questa problematica e avviare un processo di riqualificazione che, in un periodo di tempo breve-medio, restituirà a Vibo Marina un litorale sicuro e pienamente fruibile, senza compromettere le attività produttive.

Ove le superiori motivazioni non vengano accolte si esprime parere TOTALMENTE NEGATIVO al chiesto rinnovo in quanto TOTALMENTE incompatibile a quanto deliberato dal Consiglio Comunale di Vibo Valentia, alla pianificazione del territorio ma SOPRATTUTTO alla luce della incompatibilità evidente del sito industriale che cozza violentemente con le più semplici ragioni di sicurezza ed incolumità pubblica volendo la presente scrittura rimanere da monito a futura memoria per i possibili incidenti.

Si confida in un'accoglienza favorevole delle presenti osservazioni e si resta in attesa di un cortese riscontro per la convocazione della conferenza dei servizi e soprattutto per avviare il tavolo di lavoro proposto.

Cordiali saluti.

Il Sindaco

Dot. Vincenzo Francesco Romeo



AGENZIA DEL DEMANIO

Direzione Regionale Calabria
Servizi Territoriali province Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia

Catanzaro, data del protocollo

A
Autorità di Sistema Portuale
dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio
autoritaportuale@pec.portodigioiatauro.it

Rif Prot. n. 27392U/2025 AAMM del 29/10/2025
Codice Univoco SUAP n. 7690

Oggetto: Porto di Vibo Valentia Marina – Atto Formale di concessione demaniale marittima ventennale n. 23/2005 e Rep. 184/2005 – Reg. 01/2002 – registro atti formali (Decreto in data 15 marzo 2006 registrato alla Corte dei Conti l'8 marzo 2006 n.1 fog.301, con il quale è stato approvato l'atto formale), rilasciato in data 15/12/2005, intesa all'occupazione di una zona demaniale marittima della superficie complessiva di m² 26.754,24, situata sulla spiaggia di Vibo Valentia Marina nella zona ovest del porto di Vibo Valentia Marina, allo scopo di mantenere e gestire l'esistente deposito costiero di oli minerali con annessi uffici, magazzini, sala pompe ed impianti accessori per mantenere e gestire l'esistente deposito costiero di oli minerali con annessi uffici, magazzini, sala pompe ed impianti accessori. (Circ. MIT 52 del 10 luglio 2012 in applicazione del processo di semplificazione dell'articolo 57 della legge 35/2012).- ISTRUTTORIA artt. 9 e 21 del Regolamento per l'utilizzo delle aree e dei beni appartenenti al demanio marittimo ricadenti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro.- Ditta: MERIDIONALE PETROLI S.r.l.-

Con nota prot. n. 27392 del 29/10/2025, acquisita agli atti al prot. n. 22096 del 29.10.2025, codesta Autorità di Sistema Portuale ha convocato la conferenza dei servizi per quanto in oggetto.

Codesta Autorità di Sistema Portuale rappresentava che la Società MERIDIONALE PETROLI r.l. è titolare dell'Atto Formale di concessione demaniale marittima ventennale n. 23/2005 e Rep. 184/2005 – Reg. 01/2002 – registro atti formali (Decreto in data 15 marzo 2006 registrato alla Corte dei Conti l'8 marzo 2006 n.1 fog.301, con il quale è stato approvato l'atto formale), rilasciato in data 15/12/2005 dalla Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina, mediante il quale venne concessa l'occupazione di una zona demaniale marittima della superficie complessiva di m² 26.754,24, situata sulla spiaggia di Vibo Valentia Marina nella zona ovest del porto di Vibo Valentia Marina, allo scopo di mantenere e gestire l'esistente deposito costiero di oli minerali con annessi uffici, magazzini, sala

Sede: Via Gioacchino Da Fiore, 34-88100 Catanzaro-Tel 0961/778911-
Ufficio di Reggio Calabria : Via Dei Bianchi, 2 – 89125 Reggio Calabria – Tel. 0961/778911
Faxmail 0650516080e-mail: dre.Calabria@agenziademanio.it
Posta Elettronica Certificata: dre_Calabria@pce.agenziademanio.it

pompe ed impianti accessori. Con l'istanza (Modello D2 – datato 21/03/2025) Sportello SUA AdSP – MTMI – Codice Univoco SUAP n. 7690 del 27/03/2025 – prot. n. 8508/2025 del 27/03/2025, la Società MERIDIONALE PETROLI r.l., ha richiesto il rinnovo ventennale della concessione di cui al punto precedente.

Esaminata la documentazione trasmessa, questo Ufficio, limitatamente ai profili di competenza a tutela dominicale, esprime *parere favorevole* a condizione che l'Autorità di Sistema Portuale accerti la verifica delle seguenti prescrizioni:

- Tutte le opere presenti sull'area demaniale marittima oggetto dell'istanza di rinnovo, in uso alla società richiedente in virtù della concessione demaniale marittima ventennale n. 23/2005, Rep. 184/2005, dovranno essere conformi a quanto già autorizzato dall'Amministrazione concedente e risultare legittime sotto il profilo edilizio e urbanistico;
- Codesta Autorità di Sistema Portuale, in qualità di Amministrazione concedente, dovrà verificare, per il tramite delle Amministrazioni preposte, a tutela della proprietà demaniale, la sussistenza dei requisiti di legge necessari per l'esercizio dell'attività di che trattasi sull'area in oggetto, con particolare attenzione ai profili ambientali ed alla tutela della pubblica incolumità, nonché all'osservanza delle norme di sicurezza;
- Dovrà essere verificato che i manufatti che possono ritenersi di difficile rimozione siano in buono stato di manutenzione e sottoposti, qualora non già espletato, a quanto previsto dall'art. 49 del Codice della Navigazione;
- Sarà cura di codesta Autorità Portuale vigilare affinché la ditta concessionaria mantenga, per tutta la durata della concessione, i manufatti per i quali sia stata accertata la difficile rimozione in buono stato di manutenzione;
- Dovrà essere verificato l'espletamento della regolarizzazione catastale. Si rammenta che, laddove siano presenti variazioni catastali, il concessionario è tenuto a presentare l'atto di aggiornamento catastale, secondo quanto disposto dall'Agenzia delle Entrate con la circolare prot. n. M_TRA/DINFR 2592 del 4/03/2008;
- Dovrà essere verificato l'avvenuto versamento dei canoni demaniali dovuti allo Stato, antecedentemente all'assunzione della competenza da parte di codesta Autorità di Sistema Portuale.

Rimane in capo a codesta Autorità di Sistema Portuale, in qualità di Ente gestore, preposto all'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo di che trattasi, ogni responsabilità in merito all'iter procedurale – con particolare riferimento alle condizioni di ammissibilità e ai requisiti di legittimazione valutando, a tal fine, tutti i presupposti essenziali l'accoglimento dell'istanza.

Si rimanda alla formale acquisizione da parte di codesta Autorità di Sistema Portuale, in ossequio alla normativa vigente, di tutti i pareri vincolanti rilasciati dalle altre Amministrazioni e/o Autorità coinvolte nell'iter procedurale in trattazione.

Per quanto non esplicitato nel presente parere si rimanda, comunque, a quanto disposto dal Codice della Navigazione e dal Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione.

Distinti saluti.

Il Direttore Regionale
Dott. Ing. Giovanni Zito

Il Responsabile Servizi Territoriali CZ1:
Alessandro D. Rocca

Il Funzionario incaricato:
Varrà Vittoria 0961/778937

